



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Vista la domanda depositata in data 23/09/2015 da Gelsomina Langella, rappresentata e difesa dagli avv. Benito Aleni, Lucia Aleni, dall'avv. Benito Aleni in Napoli, corso Vittorio Emanuele, 115

per la correzione

dell'ordinanza n. 1609 del 2015, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 717 del 2015;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. 1609 del 2015, con cui questa Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio, quanto al ricorso n. 717 del 2015, proposto da: Gelsomina Langella per l'annullamento del decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18/12/2014, pubblicato in pari data con cui il direttore generale dell'Ufficio V della direzione generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, ai sensi dell'art. 15 del D.D.G. 13/7/2011, ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita nella graduatoria "con riserva" in attesa della definizione dei procedimenti disciplinari e penali che la vedono coinvolta; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella citata ordinanza, facendo rilevare in particolare che nell'ordinanza, a pag. 2, al rigo 10 e ss. si specifica: "...la ricorrente è stata inserita nella graduatoria con "riserva" in attesa della definizione dei procedimenti disciplinari e penali che la vedono coinvolta ...";

che, invece, la ricorrente non è stata sottoposta ad alcun procedimento né disciplinare né penale;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che, per errore materiale, è stato scritto "...la ricorrente è stata inserita nella graduatoria con "riserva" in attesa della definizione dei procedimenti disciplinari e penali che la vedono coinvolta ...";

CONSIDERATO che si deve quindi disporre la correzione del predetto errore materiale e che, a cura della Segreteria, venga apposta idonea annotazione della presente decisione sull'originale dell'ordinanza collegiale n. 1609/2015, come sopra corretta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

dispone la correzione della ordinanza di questa Sezione n. 1609/2015, disponendo che ove scritto “ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita nella graduatoria “con riserva” in attesa della definizione dei procedimenti disciplinari e penali che la vedono coinvolta; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.”

correttamente si legga “ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.”.

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)